

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1419 DEL 25/08/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f.

dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LA DISPENSAZIONE, CON ONERE A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEGLI ALIMENTI SENZA GLUTINE DI CUI AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ALIMENTI PER L'ESERCIZIO COMMERCIALE DENOMINATO "COOP POVE DEL GRAPPA" SITUATO NEL COMUNE DI POVE DEL GRAPPA (VI).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1442/23

Il Direttore f.f. dell'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Sofia Cogato

Il Direttore f.f. dell'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale proponente, relaziona come di seguito.

Premesso che:

- con il decreto del Ministro della Salute 8 giugno 2001 “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare” stabilisce che per le persone affette da celiachia l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria e in particolare:
 - l'art.6 prevede che la fornitura di prodotti senza glutine agli assistiti venga effettuata anche da altri fornitori incaricati dalle Aziende Unità Sanitarie Locali secondo direttive all'uopo emanate dalle Regioni;
 - l'art.7 prevede l'istituzione presso il Ministero della Salute del Registro Nazionale dei Prodotti destinati ad un'alimentazione particolare erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'art. 3 della L.R. 7 novembre 2008 n. 15 “ Interventi a favore dei soggetti celiaci” prevede che i buoni acquisto o altro documento di credito siano spendibili da parte degli assistiti aventi diritto, anche separatamente, presso le farmacie, o altri esercizi commerciali che abbiano dichiarato all'Azienda U.L.SS. competente per territorio la propria disponibilità ad erogare, con onere a carico del Servizio Sanitario, i prodotti senza glutine inseriti nel Registro Nazionale di cui all'art.7 del D.M. 8 giugno 2001;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, co. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, che nello specifico:
 - all'art 14, co. 2, stabilisce l'inclusione dell'erogazione di alimenti senza glutine a favore di persone con diagnosi di celiachia nei livelli essenziali di assistenza,
 - all'art. 14, co. 3, garantisce, a favore dei soggetti celiaci, l'erogazione di prodotti senza glutine nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal Ministero della Salute,
 - all'art. 14, co. 5, demanda alle Regioni la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni,
 - all'allegato 8, definisce la malattia della celiachia come cronica e invalidante e non più rara;
- il decreto del Ministro della Salute 10 agosto 2018 “Limiti massimi di spesa per l'erogazione di prodotti senza glutine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123, recante Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” aggiornato ai sensi del DM 10 agosto 2018 – ha rivisto le categorie degli alimenti senza glutine incluse nel medesimo;
- la delibera di Giunta Regionale n. 464 del 13.04.2021 con oggetto: “DGR n. 611/2019: revisione della disciplina regionale di erogazione a carico del SSN dei prodotti senza glutine a favore di soggetti celiaci di cui alla DGR n. 2712 del 16 novembre 2010”, in considerazione dell'avvio del progetto di dematerializzazione del percorso di erogazione degli alimenti senza glutine inclusi nel Registro Nazionale Alimenti attraverso l'utilizzo della piattaforma denominata Celiachi@_RL., ha aggiornato la disciplina relativa alla dispensazione degli alimenti senza glutine a favore di celiaci inclusi nel Registro Nazionale Alimenti;

Preso atto che:

- con nota nostro protocollo. n. 65936 del 02.08.2023 il sig. Mario Cifiello nato a Bologna (BO) il 25.06.1951 in qualità di Legale Rappresentante della società “COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA” con sede legale a Bologna (BO), via Villanova n. 29/7, codice fiscale e partita

iva 03503411203, chiede l'autorizzazione alla dispensazione, con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dei prodotti senza glutine del Registro Nazionale degli Alimenti di cui all'art. 7 del DM 8 giugno 2001, a favore dei soggetti celiaci aventi diritto, utilizzando il budget assegnatogli mensilmente dall'Azienda ULSS di competenza, presso l'esercizio commerciale denominato "COOP POVE DEL GRAPPA", ubicato nel Comune di Pove del Grappa (Vi), via San Bortolo, n. 2.

Per quanto sopra, il Dirigente propone di autorizzare la società "COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA" con sede legale a Bologna (BO), via Villanova n. 29/7, codice fiscale e partita iva 03503411203, allo svolgimento dell'attività di dispensazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dei prodotti senza glutine per soggetti celiaci di cui al Registro Nazionale degli Alimenti, in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali presso l'esercizio commerciale denominato "COOP POVE DEL GRAPPA", ubicato nel Comune di Pove del Grappa (Vi), via San Bortolo, n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di autorizzare la società "COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA" con sede legale a Bologna (BO), via Villanova n. 29/7, codice fiscale e partita iva 03503411203, allo svolgimento dell'attività di dispensazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dei prodotti senza glutine per soggetti celiaci di cui al Registro Nazionale degli Alimenti, in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali presso l'esercizio commerciale denominato "COOP POVE DEL GRAPPA", ubicato nel Comune di Pove del Grappa (Vi), via San Bortolo, n. 2;
2. di dare atto che verrà inviata specifica richiesta di inserimento dell'esercizio commerciale di cui al punto 1 nel sistema Celiachi@_RL;
3. di dare atto che è onere del Legale Rappresentante della società di cui al punto 1 comunicare ogni successiva variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società "COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA" e di inserirlo sul portale regionale nella gestione informatizzata delle autorizzazioni agli esercizi commerciali;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.